

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2289)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati,
nella seduta del 9 ottobre 1975 (V. Stampato n. 903)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 1975*

Modificazioni alle leggi sulle Corti d'assise

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo degli articoli 3, 4, 24, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato con le leggi 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Composizione delle Corti di assise*). — La Corte di assise è composta:

a) di un magistrato di appello che la presiede;

b) di un magistrato di tribunale;

c) di sei giudici popolari ».

« Art. 4. - (*Composizione delle Corti di assise di appello*). — La Corte di assise di appello è composta:

- a) di un magistrato di cassazione che la presiede;
- b) di un magistrato di appello;
- c) di sei giudici popolari ».

« Art. 24. - (*Imbussolamento delle schede*). — Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante l'indicazione "giudici popolari ordinari" il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici, uomini e donne, delle liste generali residenti nei Comuni del circolo.

In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, luogo e data di nascita e di residenza di un giudice.

In una seconda urna portante l'indicazione "giudici popolari supplenti" lo stesso presidente pone le schede dei giudici, uomini e donne, residenti nel Comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma. Per il Comune non capoluogo del circolo l'imbussolamento delle schede è fatto dal presidente del Tribunale locale.

Il presidente della Corte d'appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto, portanti l'indicazione "giudici popolari ordinari", il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari, uomini e donne, di Corte di assise di appello delle liste generali residenti nei Comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

Le urne dei giudici popolari ordinari suggellate sono custodite rispettivamente dal presidente della Corte di appello e dal pre-

sidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, mentre quelle dei giudici popolari supplenti destinati a prestare servizio in Comune diverso da quello ove ha sede la Corte di assise, sono custodite dai presidenti dei Tribunali locali.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal pubblico ministero e dal cancelliere ».

« Art. 25. - (*Giudici popolari della sessione*). — Trenta giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae quattordici schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'estrazione affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Il presidente, compiute le operazioni di estrazione, accerta, anche a mezzo della polizia giudiziaria, che i giudici popolari estratti a sorte siano tuttora in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 9, per le Corti di assise, e 10, per le Corti di assise di appello, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Nei confronti dei giudici popolari donne costituiscono, in ogni caso, motivi di legittimo impedimento per ottenere la dispensa di cui al precedente comma la necessità che la donna debba provvedere alle esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nel corso della gestazione o dell'allattamento.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello ».

« Art. 26. - (*Formazione del collegio*). — Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il Collegio.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricsuzione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel precedente comma, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

« Art. 27. - (*Giudici popolari supplenti*). — Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae, dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per la udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'articolo 26.

Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.